

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEI LOCALI SCOLASTICI

### Art. 1

#### AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri e i limiti nel rispetto dei quali possono essere concessi in uso, in orario extra-scolastico, i locali dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Rieti.

I locali e le attrezzature dell'Istituto possono essere concessi in uso nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal D. Lgs. 16/4/1994 n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (G.U. n. 115 del 19-5-1994 - Suppl. Ordinario n. 79 ) e dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" ed in particolare dagli artt. 33, comma 2, lett. c) e 50,

e nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico.

Per locali dell'Istituto Comprensivo si intendono tutte le aule, i laboratori, il teatro, l'aula magna, le palestre e le eventuali relative pertinenze.

### Art. 2

#### ELEMENTI ESSENZIALI

Le persone giuridiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, o le persone fisiche interessate alla concessione dell'uso di locali dell'I.C., nella domanda di utilizzo dei locali, devono:

- indicare la finalità dell'associazione, ente od organizzazione, il motivo per il quale si richiede l'uso dei locali;
- indicare il periodo e l'orario per i quali è presentata richiesta di concessione;
- indicare il nominativo della persona incaricata al ritiro e alla riconsegna delle chiavi; - assicurare che i locali siano utilizzati per le finalità riportate nella domanda;
- assicurare di non cedere ad altri le chiavi consegnate e di non provvedere in alcun modo alla loro duplicazione;
- garantire la conservazione del buono stato del locale osservando, nell'uso, la diligenza del buon padre di famiglia;
- garantire il risarcimento dei danni cagionati all'immobile e alle cose mobili in esso contenute; - assicurare la sorveglianza della porta d'ingresso nel periodo di apertura e garantirne la chiusura durante l'attività;
- accettare espressamente le disposizioni del presente regolamento.

### Art. 3

#### DURATA

La concessione d'uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella dell'anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario.

Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente.

### Art. 4

#### RESPONSABILITÀ

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione od Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi esistenti all'interno dei locali. Pertanto sono a loro carico

tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso. A tal fine i soggetti richiedenti devono munirsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

L'Istituto Comprensivo Pascoli è espressamente sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose e persone dovute a dolo, imprudenza, negligenza ed imperizia da parte dei soggetti concessionari. L'Istituto resta indenne da ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

L'Istituto concedente effettuerà a sua discrezione verifiche sull'utilizzo dei locali e delle attrezzature concesse in uso, a mezzo di propri dipendenti, e provvederà a contestare al concessionario eventuali irregolarità, danneggiamenti, o non corrispondenza tra i beni presenti all'atto della concessione e quelli all'atto del controllo.

### Art. 5

#### DOVERI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali, gli arredi, le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi esistenti all'interno dei locali assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.

L'Istituto Comprensivo provvederà a fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua ed il gas, il cui costo sarà posto a carico del concessionario secondo le tariffe vigenti, sulla base dei costi reali medi che ogni struttura presenta e nei limiti fissati di volta in volta dalle leggi finanziarie per i servizi pubblici a domanda. L'Istituto Comprensivo provvederà a concedere in uso le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi richiesti

dal concessionario, ad esclusione del materiale di consumo.

L'Istituto Scolastico introita nel proprio bilancio i contributi erogati dalle Associazioni per l'uso dei locali, delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi esistenti all'interno dei locali, nonché per la collaborazione del personale ATA.

La somma da versare da parte del concessionario per l'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi, degli strumenti e dei dispositivi esistenti all'interno dei locali sarà stabilita di volta in volta dalla Giunta Esecutiva. La Giunta nella determinazione del costo a carico del concessionario non potrà stabilire un importo inferiore al 50% del costo praticato dal mercato per la concessione di locali /locali attrezzati, equivalenti a quelle oggetto di richiesta di concessione.

Art. 6

#### ESENZIONI O RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO

L'uso dei locali scolastici, fermi gli oneri a carico del concessionario di custodia e responsabilità dei locali stessi e dei beni in essi contenuti, è concesso gratuitamente all'Ente proprietario (il Comune di Rieti). E' data facoltà al Consiglio d'Istituto di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso spese, quando si tratti di attività di particolare rilevanza, promossa da Enti pubblici, Enti morali o altri Enti e Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stage formativi e simili).

E' da ritenersi comunque gratuita la concessione, qualora venga richiesta da Enti morali ed Enti pubblici, per motivi di pubblico interesse e per la durata non superiore a giorni 3. In tal caso disporrà direttamente il Dirigente Scolastico con obbligo di relazionare successivamente al Consiglio di Istituto.

Art. 7

#### POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La concessione dei locali avverrà a cura del Dirigente Scolastico. Gli atti di concessione sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, che assume la veste di "concedente" e dalla persona fisica o dal rappresentante legale della persona giuridica che ha inoltrato formale istanza, che dal momento della sottoscrizione assume la veste di "concessionario". Gli atti di concessione devono stabilire le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio dell'I.C..

Dopo la sottoscrizione, in qualsiasi momento il Dirigente Scolastico, per il tramite del personale dipendente, potrà effettuare sopralluoghi nei locali per la verifica del rispetto delle norme concordate.

In caso di accertamento dell'inosservanza di tali norme, il Dirigente Scolastico potrà revocare la concessione informandone il Consiglio d'Istituto.

Art. 8

## VIGILANZA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI

Spetta al concessionario assicurare la vigilanza, la pulizia, l'apertura e la chiusura dei locali informando sempre sia circa l'identità delle persone fisiche addette e degli orari di svolgimento sia circa eventuali modifiche di entrambi.

Art. 9

## DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge richiamate all'art. 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli soprascritti.